

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 123/26/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il sig. Va. Ca., residente a Milano, al quale era stata notificata una cartella esattoriale con la quale veniva preteso il pagamento di € 56.022,67, chiedeva prima all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 3 - che aveva formato il relativo ruolo, poi ad Equitalia, quale agente della riscossione, la rateizzazione del pagamento della stessa. Tale richiesta non veniva accolta.

Allo scopo di evitare procedure esecutive, il contribuente provvedeva ad eseguire in data 12.11.2008 un primo versamento di € 11.633,00. Il 13/11/2008, giorno successivo al versamento, Equitalia, eseguiva atto di pignoramento presso terzi per il residuo debito, ordinando alla Banca Popolare di Milano di pagare l'importo di € 64.240,25 nel termine di 15 giorni, con imputazione al conto corrente del contribuente.

La Banca Popolare di Milano provvedeva a versare, per conto dell'interessato, l'importo di € 19.809,08 il 14/11/2008, ed € 33.233,86 il 14/01/2009.

Nella convinzione di aver assolto all'obbligazione tributaria, in data 04/02/2009 il contribuente chiedeva alla banca la liberazione del proprio conto corrente. La richiesta non veniva accolta.

In ragione di ciò, inviava all'Agenzia delle Entrate specifica istanza tesa ad ottenere sia la cancellazione del carico fiscale iscritto a ruolo, nonché della cartella, con l'estinzione della procedura esecutiva, ai fini della liberazione del conto corrente.

Analoga istanza veniva inviata a Equitalia.

L'Ufficio, con lettera del 20/01/2009, comunicava di non dover prendere alcun provvedimento in merito, stante la competenza dell'agente della riscossione.

Equitalia, senza fornire alcuna risposta alla precitata richiesta, in data 16/02/2009, per la stessa cartella esattoriale, avviava una nuova procedura di pignoramento, presso la medesima banca.

Il provvedimento di diniego espresso dall'Ufficio veniva impugnato presso la Commissione Tributaria di Milano, allo scopo di ottenere la cancellazione del carico tributario iscritto a ruolo, nonché l'annullamento della cartella di pagamento con la relativa estinzione della procedura esecutiva, avviata pur in presenza di un credito già assolto.

Con il ricorso, il contribuente chiedeva:

- In via preliminare, la sospensione della procedura esecutiva in corso, avendo interamente provveduto al pagamento dell'importo a debito, pregiudicando tale procedura, il normale esercizio dell'attività lavorativa;
- Nel merito, la dichiarazione di illegittimità del diniego di sgravio opposto e, per l'effetto, annullare il ruolo e la cartella.

L'Ufficio si costituiva con memoria a mezzo della quale, confermando quanto esposto dal ricorrente, prospettava:

- l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del D.lgs n. 546/92, in quanto l'impugnata determinazione dell'Ufficio non poteva rientrare tra i c.d. "atti autonomamente impugnabili".

- Infondatezza nel merito della pretesa tributaria, poiché con il pagamento della richiesta tributaria il contribuente non avrebbe diritto all'annullamento della cartella esattoriale, quale titolo esecutivo, avendo la stessa già dispiegato tutti i suoi effetti.

- difetto di giurisdizione della Commissione, poiché in ordine alle controversie derivanti da pignoramenti presso terzi, effettuati ai fini della riscossione, sussisterebbe la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

Si costituiva Equitalia la quale chiedeva l'inammissibilità dell'opposizione al pignoramento:

- in quanto proposto oltre il termine di 20 giorni dall'avvenuta notificazione, ex art. 617 c.p.c.;

- per difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale; per propria carenza di legittimazione passiva;

- per infondatezza del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano nell'udienza preliminare del 03/06/09 determinava la sospensione del ruolo e della cartella esattoriale, nonché dell'atto di pignoramento del 13/11/2008, effettuato presso la Banca Popolare di Milano, nonché dell'atto di pignoramento del 16/02/2009, effettuato presso la medesima banca.

Nell'udienza di merito, del 14/10/2009, i giudici di prime cure, in relazione alle eccezioni proposte dal ricorrente, ritenevano:

1. sussistere la giurisdizione della Commissione in quanto la controversia era attinente al potere di procedere ad esecuzione sulla base di un ruolo, cioè di un provvedimento proprio dell'Agenzia delle Entrate, investendo la controversia l'esistenza di tale potere.

2. Sussistere legittimazione del ricorrente ad impugnare il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - Milano 3 - in data 20/01/2009, di diniego del chiesto provvedimento di dichiarazione di inefficacia del ruolo dopo l'avvenuto pagamento. Tale legittimazione non andava, poi, determinata con riferimento all'originaria formulazione dell'art. 19 del D.lgs n. 546/92, bensì con riferimento all'innovativa disposizione introdotta con l'art. 12 della Legge n. 448/2001, la quale ha riconosciuto alle Commissioni Tributarie la generale giurisdizione nelle materie tributarie.

3. Sussistere l'obbligo dell'Agenzia delle Entrate - Milano 3 - precisare sia nei confronti del contribuente, che nei confronti di Equitalia Esatri s.p.a., i limiti in cui è consentito in base al ruolo di utilizzare procedure esecutive.

Sulla base delle suesposte considerazioni, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione n. 2, con sentenza n. 294, depositata il 28/10/2009, accoglieva il ricorso, così disponendo: "determina il divieto di ulteriore efficacia del ruolo e della cartella n. 068.20080016475237000 rispetto al già avvenuto pagamento, nonché l'annullamento degli ulteriori atti esecutivi avviati dopo tale pagamento. Ordina all'Agenzia delle Entrate - Milano 3 - e ad Equitalia Esatri s.p.a. di porre in essere i necessari atti consequenziali. Spese compensate".

Con regolare atto di appello avverso la sentenza de qua, ritualmente depositato, l'Ufficio si costituiva in giudizio.

Equitalia Esatri s.p.a. si costituiva in giudizio avverso la sentenza con atto di controdeduzioni ed appello incidentale.

Il ricorrente si costituiva in giudizio con controdeduzioni a sostegno della sentenza.

L'Ufficio, con l'appello ripropone l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della Commissione Tributaria in relazione al pignoramento, ritenendo che la fattispecie oggetto della controversia rientri tra le competenze dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria, ex artt. 615 e 617 C.P.C. Ritiene altresì la sentenza di primo grado viziata da contraddittorietà ed erroneità della motivazione.

Analoghe eccezioni si evidenziano dall'atto di controdeduzioni ed appello incidentale di Equitalia Esatri s.p.a.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Esaminati gli atti prodotti dalle parti, il Collegio ritiene prive di pregio le eccezioni proposte dall'appellante avverso la sentenza dei giudici di prime cure. L'appello va, pertanto, respinto.

In relazione alla riproposta eccezione relativa alla presunta carenza della legittimazione passiva della Commissione, il Collegio rileva che, come ben precisato dal Giudice di primo grado, tale legittimazione va determinata con riferimento all'innovativa disposizione introdotta con l'art. 12 della legge n. 448/2001, la quale ha riconosciuto alle Commissioni Tributarie la generale giurisdizione nelle materie tributarie. La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che qualsiasi determinazione impositiva delle Amministrazioni Finanziarie, può essere impugnata dinanzi alle Commissioni Tributarie (C. Cass. - Sez. Unite - sentenza n. 7388/2007; n. 13357/2008; n. 6969/2009). L'eccezione risulta, pertanto, infondata.

Sull'ulteriore eccezione riguardante la motivazione della sentenza di prima istanza, la Commissione rileva che il ricorrente non ha mai negato di essere debitore dell'importo inserito nella cartella esattoriale, né ha mai fatto opposizione alla cartella stessa e all'originario pignoramento presso terzi. La sentenza non è affetta dal vizio della contraddittorietà della motivazione. L'eccezione va respinta.

Vanno pertanto respinti l'appello dell'Ufficio e l'appello incidentale di Equitalia Esatri s.p.a. e confermata la sentenza di primo grado.

### **P.Q.M.**

La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Nulla per le spese.